



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

**SETTORE II
SERVIZIO II TRIBUTI**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 14 DEL 27/04/2023



INDICE

- Articolo 1- Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Soggetto attivo
- Articolo 3- Presupposto oggetto
- Articolo 4- Soggetti passivi
- Articolo 5- Superficie imponibile ai fini della tari
- Articolo 6 - Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti
- Articolo 7 – Esenzione/riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio
- Articolo 8 – Categorie di utenza
- Articolo 9 – Criteri di determinazione delle tariffe
- Articolo 10 - Articolazione della tariffa
- Articolo 11- Tariffa per le utenze domestiche
- Articolo 12 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Articolo 13 – Tassa giornaliera
- Articolo 14 – Riduzione per le utenze domestiche
- Articolo 15 - Riduzione per le utenze non domestiche
- Articolo 16 – Riduzione per conferimenti di rifiuti al di fuori del servizio pubblico
- Articolo 17 – Riduzioni per livelli inferiori di prestazioni del servizio
- Articolo 18 – Altre riduzioni
- Articolo 19 - Agevolazioni
- Articolo 20- Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Articolo 21 – Ecocredit
- Articolo 22 – Decorrenza e cessazione della tassa
- Articolo 23 – Attivazione, variazione, cessazione del servizio
- Articolo 24 – Contenuti minimi della richiesta di attivazione
- Articolo 25 – Contenuti minimi della richiesta di variazione e cessazione
- Articolo 26 – Tempi e contenuti minimi della risposta di attivazione, variazione e cessazione
- Articolo 27 – Periodicità di riscossione
- Articolo 28 – Rateizzazione avvisi di pagamento ordinari
- Articolo 29 – Rimborsi
- Articolo 30 – Attività di controllo e accertamento
- Articolo 31- Sanzioni e interessi
- Articolo 32 – Disposizioni finali ed efficacia

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (denominata TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza, fatti salvi eventuali accordi specifici fra comuni, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani. In particolare si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono.
 - 3.1 Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - 3.2 Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento

dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale e i componenti del nucleo familiare; nel caso di non residenti il conduttore occupante. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
7. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, è possibile la voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 5

SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, come prevede l'art.1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. A partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui saranno completate le operazioni di cui al comma precedente, la superficie assoggettabile alla Tari è pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.
2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc, ..., purché di altezza superiore a ml 1,5);
 - per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (es. planimetria asseverata da un tecnico abilitato) salva la riserva da parte dell'Ente di effettuare la misurazione diretta con propri tecnici.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività

economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità per elementi oggettivi strutturali dell'immobile stesso. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non presenti in catasto, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) Le aree adibite a verde;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50
- g) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- h) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo svolgimento dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- i) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- j) le aree scoperte delle utenze non domestiche utilizzate come aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, e aree adibite in via esclusiva al transito o comunque pertinenziali e non operative, ivi comprese le aree verdi destinate ad ornamento.
- k) locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze.
- l) Aree destinate in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio di carburanti.

2. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella richiesta di attivazione del servizio o di variazione e, contestualmente alla presentazione della anzidetta richiesta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti".

Articolo 7

ESENZIONE/RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 1, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie:

- a) le superfici delle attività artigianali ed industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
- b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

2. La detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali ovvero i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, utilizzati o derivanti dal processo produttivo.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzativa e continuativa e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	40
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20
Officine meccaniche per riparazione auto e moto	50
gommisti	50
elettrauto, autocarrozzerie, verniciatori in genere - galvanotecnici	50
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni	20
Laboratori fotografici –eliografici – lavorazione e riparazione prodotti in pelle	20
Vetriere e falegnamerie	50
Parrucchieri, barbieri e centri estetici	15
Officine metalmeccaniche	50
Rosticcerie e macellerie	10
Autolavaggi e autorimessaggi	10
Distributori di carburante	15

4. Ove l'attività, pur avendo una produzione di rifiuti speciali con le caratteristiche di cui al comma 3), non sia prevista nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Nel caso di attività esercitata all'interno di centri commerciali o ipermercati, l'abbattimento opera esclusivamente con riferimento alla superficie destinata in via esclusiva ad una delle attività sopra elencate o ad esse corrispondenti secondo i principi di cui al presente articolo.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella richiesta di attivazione del servizio o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di

formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER o EER;

b) fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti predetti ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (contratti di smaltimento, formulari di trasporto, MUD ecc.)

c) comunicare entro il 31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER o EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. In caso di mancata indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la richiesta di cui al punto 5, con allegata la documentazione prevista.

Articolo 8 CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica (Allegato A) e non domestica (Allegato B).

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

Il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza.

Il predetto numero può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di assenza non inferiore all'anno e adeguatamente documentata, in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, servizio di volontariato e attività lavorativa o di studio prestata all'estero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno quattro mesi nell'anno solare (es. badanti e colf).

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

b) **domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero (iscritti all'AIRE) o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari nonché possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello indicato dall'utente non residente o, in mancanza, si considera quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE	N° OCCUPANTI
FINO A 50 MQ	2 UNITA'
FINO A 150 MQ	3 UNITA'
SUPERIORI A 150 MQ	4 UNITA'

Resta ferma la possibilità del comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

- 2.1 Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche e scontano le stesse condizioni applicate per l'immobile ad uso abitativo. Qualora gli stessi siano condotti da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la tariffa viene applicata in considerazione ad un unico occupante con riferimento sia alla parte fissa che a quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
3. Nelle **utenze non domestiche** rientrano tutte quelle diverse dall'uso abitativo, le stesse sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
 4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o nell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, a quanto risultante dalla CCIAA relativa all'unità locale in questione, o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito dei medesimi locali o delle medesime aree, per i quali non sia possibile rilevare distintamente le superfici occupate dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi alla attività prevalente da rilevarsi sulla base di parametri oggettivi.
 5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 6. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori all'immobile stesso, le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Articolo 9

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n. 363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF di ogni gestore del ciclo del servizio rifiuti, come in seguito aggregato nel cosiddetto PEF pluriennale, in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n. 2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i..
4. In relazione al punto precedente, le entrate rimosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 10

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti

- del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
 3. Le tariffe si compongono di una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti ed una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.
 4. La parte variabile è calcolata, sulla base dei coefficienti stabiliti dal DPR 158/1999 e sulla base delle vuotature effettuate, anche in termini volumetrici, sui rifiuti urbani residui. La quota variabile puntuale attribuita tramite misurazione del rifiuto residuo conferito agisce sul calcolo secondo i criteri e modalità descritte negli articoli successivi.
 5. La tariffa variabile è calcolata in parte sulla base delle vuotature, anche in termini volumetrici o gravimetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta ed è annualmente determinata sulla base dei parametri definiti contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) Il tariffario delle vuotature del contenitore o del sacco del rifiuto indifferenziato. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate (determinate anche in termini volumetrici – litri) che per quelle eccedenti le minime;
 - b) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore/sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche ovvero il quantitativo dei litri minimi addebitati;
 - d) L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
 6. Le vuotature dei contenitori effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature o i litri attribuiti previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" ha un costo definito annualmente nel piano tariffario (costo a vuotatura / ovvero a litro).
 7. L'addebito relativo alle vuotature minime (corrispondente ai litri assegnati) viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature (litri) eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
 8. Le vuotature minime ovvero i litri, sono correlate alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche ed alla categoria di utenza per le non domestiche.
 9. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente. L'identificazione dell'utenza, cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, avviene in modalità diretta e univoca attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito.
 10. Il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti ovvero i litri con indicazione del momento del prelievo attraverso i metodi di rilevazione adottati dal Comune. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante l'identificazione del contenitore, o del sacco, assegnato appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo. La rilevazione viene effettuata attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta.
 11. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
 12. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.

Articolo 11

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono quelle indicate nella tabella A del presente regolamento.

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile *uno* della raccolta differenziata per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile *due* riferita alla frazione indifferenziata è determinata sulla base dei conferimenti minimi ovvero dei litri ed è soggetta a conguaglio.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto in fase di conguaglio delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

Articolo 12

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (Kc)
2. La quota variabile *uno* della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile *due* della raccolta differenziata riferita al volume della frazione indifferenziata, per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie secondo la tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di produzione KI.
5. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore/sacco in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.
6. Con riferimento alle utenze non domestiche, l'applicazione della tariffa puntuale riferita alla frazione di rifiuto indifferenziata, di cui al presente articolo, decorrerà dalla data di avvio della rilevazione come disciplinata dal presente regolamento. Fino a tale data la componente variabile sarà calcolata con la metodologia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tariffa puntuale è attiva dal 2019.

Articolo 13 **TASSA GIORNALIERA**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
8. Qualora l'importo complessivamente dovuto, risulti inferiore ad € 2.00, il tributo non va corrisposto.
9. Alle occupazioni giornaliere, come sopra definite, non si applica la misurazione puntuale.

Articolo 14 **RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile uno, alle utenze domestiche in categoria catastale A (abitazioni) con esclusione delle pertinenze di categoria catastale C6 C2 C7 (garage cantine e tettoie) che si trovano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito specificata:
 - 1.1 *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, e comunque non superiore a sei mesi l'anno, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato: **riduzione del 30%;***
 - 1.2 *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno debitamente comprovato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione o comodato: **riduzione del 30 %;***
 - 1.3 *abitazioni tenute a disposizione di soggetti anagraficamente ivi residenti (componente unico del nucleo familiare) ricoverati in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali per un periodo non inferiore all'anno, debitamente documentato, a condizione che l'alloggio non sia concesso in locazione, comodato o altro utilizzo: **riduzione del 30%;***
 - 1.4 *fabbricati rurali ad uso abitativo occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale: **riduzione del 20 %;***
 - 1.5 *fabbricati inutilizzati, privi di qualsiasi mobile o suppellettile e di allaccio alle utenze elettriche, gas ed idriche viene applicata: **la riduzione totale della parte variabile ed una riduzione del 50% della parte fissa.***
2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile uno:
 - *compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino attraverso l'uso di compostiere: **riduzione del 10%.***Ai fini dell'applicazione della riduzione si applica l'apposito regolamento adottato dal servizio igiene ambiente in cui vengono stabiliti i termini e le modalità per essere inseriti nell'albo dei compostatori.
3. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della richiesta iniziale o di variazione, altrimenti dalla data di presentazione.

La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata ed opera a conguaglio sul dovuto dell'anno successivo nel caso in cui non sia possibile il ricalcolo per l'anno di imposta pertinente.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 15 **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile *uno*, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della richiesta iniziale o di variazione, altrimenti dalla data di presentazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

RIDUZIONE ANTISPRECO LEGGE 166/16

6. È riconosciuta una riduzione della parte variabile *uno* della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi con le modalità previste dalla Legge 166/16.

7. La riduzione di cui al precedente comma, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:

- Per le attività con superficie pari o inferiore a 300 mq si applica una riduzione pari a € 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno;
- Per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione pari a 0.20 per ogni Kg di beni alimentari di cui sia stata documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di cui alla richiama legge 166/16; L'ammontare globale della riduzione non potrà eccedere il 10 per cento della quota variabile uno calcolata sui primi 300 metri e del 5 per cento della quota variabile uno sulle superfici eccedenti;

8. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo di apposita istanza accompagnata da un dettagliato elenco delle quantità dei prodotti devoluti nell'anno precedente e della copia della documentazione prevista dalla Legge 166/16 inoltrata per l'ottenimento di sgravi fiscali; l'abbattimento, previa verifica dei requisiti e della documentazione allegata, opera a conguaglio e verrà scalato dall'imposta dovuta per l'anno successivo.

9. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 comma 1 della medesima legge 166/16.

RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI DESTINATI AI RICICLO IN MODO AUTONOMO

10. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'allegato C (Allegato L.- Quater D.lgs. 152/2006, Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del presente Regolamento, è ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

11. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

12. La riduzione fruibile è determinata percentualmente rapportando la quantità di rifiuti urbani che

l'utenza non domestica provi di aver destinato al riciclo in modo autonomo, alla quantità potenziale di rifiuti urbani producibile dall'utenza non domestica, espressa dal coefficiente di produttività kd del DPR 158/1999 così come individuato nella delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di imposta di riferimento.

12.1. L'accesso alla riduzione si avrà al superamento di detta percentuale rispetto al valore soglia minimo del 40%, oltre il quale si avrà diritto alla riduzione percentuale della tariffa nella sua quota variabile secondo la seguente tabella:

Percentuale rifiuti urbani destinati al riciclo	Percentuale riduzione quota variabile TARI
40,01 - 45	7,692
45,01 - 50	15,385
50,01 - 55	23,077
55,01 - 60	30,769
60,01 - 65	38,462
65,01 - 70	46,154
70,01 - 75	53,846
75,01 - 80	61,538
80,01 - 85	69,231
85,01 - 90	76,923
90,01 - 95	84,615
95,01 - 100	92,308

13. La riduzione è fruibile, a pena di decadenza, a condizione che venga richiesta annualmente dall'interessato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti, utilizzando l'apposito modulo contenente le informazioni di cui al comma 14, corredato della documentazione probante del rifiuto urbano avviato al riciclo.

14. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

15. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

16. Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.

17. La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

18. La riduzione opera di regola, a conguaglio mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 16
RIDUZIONE PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.
2. La comunicazione della volontà di non usufruire del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani deve essere presentata, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, corredata di idonea documentazione volta alla rappresentazione del procedimento di recupero dei propri rifiuti ed alla dimostrazione del non utilizzo del servizio pubblico comunale;
 - e) i dati identificativi della ditta/e che effettuerà/effettueranno il servizio di raccolta e dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui verranno conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il contribuente comunicherà al Comune i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata.
4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2, il Comune comunica l'esito della verifica all'utente.

Articolo 17
RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.

Articolo 18
ALTRE RIDUZIONI

1. Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL RM H, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.
2. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 36 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa in seguito alla presentazione di apposita richiesta documentata al servizio ambiente per il rilascio dell'apposito mastello ed esclusivamente con riferimento a quest'ultimo.
3. Annualmente possono essere definite, contestualmente alla deliberazione di approvazione della

tariffa, le modalità di applicazione di eventuali riduzioni sulla quota variabile della tariffa, destinate all'utenza, che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti. I relativi punteggi e parametri numerici, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe. La riduzione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non può essere superiore al 30% della quota variabile della Tari.

Articolo 19 AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile *uno*, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Nuclei familiari composti da persone di età superiore ad anni 65 il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00: **Riduzione del 30 per cento**;
- b) Nuclei familiari in cui è presente un membro portatore di handicap al 100 per cento, con accompagnamento, il cui reddito ISEE non sia superiore a € 7.500,00: **Riduzione del 30 per cento**.

2. I complessi siti in ambito agricolo aventi carattere turistico sociale vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente. Tenuto conto che gli stessi per la loro particolare localizzazione possono procedere al trattamento mediante compostaggio dei rifiuti vegetali prodotti conferendo al servizio pubblico un minor quantitativo di rifiuti organici; considerato che l'attività di agriturismo rappresenta una complementarietà all'attività agricola e che è intenzione dell'amministrazione favorirne lo sviluppo in linea con gli obiettivi fissati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, la tariffa si applica con un abbattimento della parte fissa e parte variabile *uno* nella misura di seguito specificata:

- Agriturismi (con alloggi e ristorazione, con alloggi senza ristorazione, senza alloggi e con sola ristorazione): **riduzione 20%**;

3. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte variabile *uno*, alle A.P.S., O.D.V. ONLUS e A.S.D. iscritte nel registro RUNTS che esercitano la propria attività in locali ubicati nel territorio comunale: **Riduzione 90%**. Dalla riduzione sono esclusi gli spazi ove è esercitata un'attività commerciale.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della richiesta iniziale o di variazione. La richiesta deve essere rinnovata per ogni singolo anno d'imposta a pena di decadenza.

5. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della richiesta iniziale o di variazione, altrimenti dalla data di presentazione.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della quota variabile riferita alla misurazione puntuale della frazione indifferenziata.

2. Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili tra loro.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole fra le riduzioni e quella più favorevole fra le agevolazioni, procedendo prima alla determinazione della tariffa al netto della riduzione e quindi calcolando l'agevolazione.

Articolo 21 ECOCREDIT

1. Per la sensibilizzazione all'incentivo alla raccolta differenziata il Comune posiziona sul territorio punti di conferimento denominati "ECO-case" e una Bilancia Pesa Pesa-Platica presso il Centro di Conferimento di Via Cancelliera km 2,2.

2. L'utente che conferisce imballaggi in plastica presso tali impianti tramite tessera sanitaria/codice fiscale accumula eco-crediti che può utilizzare in detrazione della Tari o presso partners-green convenzionati.

3. Nelle ECO-case, il conferimento dà diritto ad un punto per ogni imballo conferito; l'accumulo dei punti prosegue fino al 31 dicembre di ogni anno, dopo di che viene azzerato e riprenderà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

E' possibile conferire fino ad un massimo di 30 imballi giornalieri, per un totale complessivo di 500 imballi per ogni mese.

4. Nel caso della Bilancia Pesa-Plastica, per ciascun kg di imballaggi in plastica conferito verranno attribuiti 25 punti Ecocredit (1 punto ogni 40 g).

Le modalità di conferimento presso la Bilancia Pesa Imballaggi sono le seguenti:

- L'utente può conferire contenitori in plastica recanti il marchio PET o PE presso la "Postazione Ricicloman" individuata all'interno del Centro di Raccolta Comunale sito in Via Cancelliera Km 2,200 attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale dell'intestatario Tari accumulando punti "eco-credit";
- il conferimento giornaliero per ciascun titolare di utenza Tari potrà essere pari a massimo 30 imballi, conferiti in sacchi trasparenti che consentano di visionare / ispezionare il contenuto, ovvero massimo 500 imballi mensili.

5. Esclusivamente per gli intestatari della TARI, lo scarico dei punti accumulati fino al 31 dicembre, e non utilizzati per altre iniziative (*presso negozi autorizzati*), avviene d'ufficio mediante acquisizione diretta dalla banca dati messa a disposizione dal soggetto gestore del software di cui sono dotati i singoli impianti.

6. Non è consentita la cessione o il cumulo dei punti con altri soggetti anche se riferiti a componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

7. I soggetti non intestatari della TARI, come pure gli intestatari della TARI per la parte eccedente lo scarico effettuato dall'ufficio, potranno comunque utilizzare i punti accumulati o residui presso i negozi convenzionati.

8. Il valore punto sarà determinato annualmente, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe in caso di mancata determinazione il valore punto è quello indicato nell'ultima deliberazione.

9. La detrazione spettante, per le sole utenze domestiche, a partire da un punteggio equivalente minimo pari a € 5,00 e massimo per un importo corrispondente al limite degli imballaggi conferibili per l'importo annualmente determinato per ogni imballaggio, fino a concorrenza dell'imposta dovuta riferita alle componenti di tariffa - parte fissa e variabile uno - sarà portata in detrazione sulla prima rata dell'anno successivo. Iniziative simili potranno essere avviate anche con riferimento alle componenti merceologiche riferite al vetro ed all'alluminio. Limiti di conferimento e valore del punto saranno deliberati annualmente contestualmente al piano tariffario.

Articolo 22 **DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA TASSA**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai giorni nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile.

Articolo 23 **ATTIVAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

2. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari, e comunque non oltre il 30 giugno

dell'anno successivo, via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.

3. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al punto 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Articolo 24 **CONTENUTI MINIMI DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE**

1. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
 - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Articolo 25 **CONTENUTI MINIMI DELLA RICHIESTA DI VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Articolo 26 **TEMPI E CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio variazione e cessazione è pari a trenta (30) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente da parte del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

2. La risposta alle richieste di attivazione del servizio, formulate in modo chiaro e comprensibile, debbono contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio.
3. La risposta alle richieste di variazione e cessazione, formulate in modo chiaro e comprensibile, debbono contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI la variazione o cessazione del servizio.

Articolo 27 **PERIODICITA' DI RISCOSSIONE**

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in tre rate, scadenti nei mesi di maggio, settembre e dicembre salvo diversa determinazione fatta con la delibera di approvazione delle tariffe, mediante invio di avviso ordinario di pagamento. Resta ferma la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica rata entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 28 **RATEIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ORDINARI**

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione dell'avviso ordinario di pagamento per i seguenti casi:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cinquanta (50) euro.
3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Articolo 29 **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine

- di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta evidenzino un credito a favore dell'utente, l'importo erroneamente addebitato, viene accreditato mediante:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia superiore al termine di cui al punto 3.
 3. I rimborsi sono accreditati entro il termine di 120 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza.
 4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
 5. Per ciascun anno di imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo di euro 12,00.
 6. Resta salva la facoltà del Comune di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

Articolo 30

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
8. Gli avvisi di accertamento, decorsi 60 giorni dalla notifica hanno efficacia di titolo esecutivo, senza necessità di procedere alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.

Articolo 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla corte di giustizia tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 32 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento recepiscono le direttive impartite dall'ARERA con la delibera 15/2022 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza **1° gennaio 2023**.
2. Per quanto non espressamente regolamentato si richiama l'applicazione della vigente normativa in materia.

ALLEGATO A CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

ALLEGATO B
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e di formazione lavoro

02. Cinematografi, teatri

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggi

04. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

05. Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari in genere

06. Autosaloni, esposizioni

Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso
Agriturismo

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

10. Ospedali

Ospedali

11. Agenzie , uffici

Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private Uffici assicurativi
Uffici in genere

12. Banche , istituti di credito, studi professionali

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari private
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi privati
Studi professionali in genere

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Materiale fotografico
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

16. Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

17. Barbiere, estetista, parrucchiere

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)

Elettricista
Fabbro
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Fotografo
Corniciaio
Aree scoperte in uso

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

20. Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali in genere

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

Laboratori marmo
Laboratori di produzione componenti elettriche/elettroniche
Laboratori di produzione beni in pelle e tessuti

Laboratori di produzione ceramiche e simili
Aree scoperte in uso
Altre attività artigianali di produzione beni non comprese nelle altre classi

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo (senza attività ricettiva alberghiera)
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

23. Birrerie, hamburgerie, mense

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

24. Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Pasta all'uovo
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e miste

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso

Negozi di fiori
Locali vendita serre

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

30. Discoteche, night club

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro

ALLEGATO C
ALLEGATO L-QUATER Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
TUA.

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER o EER
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	200108
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	200201
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	200302
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	150101
	<i>Carta e cartone</i>	200101
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	150102
	<i>Plastica</i>	200139
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	150103
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	200138
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	150104
	<i>Metallo</i>	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	150105
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	150107
	<i>Vetro</i>	200102
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	150109
	<i>Abbigliamento</i>	200110
	<i>Prodotti tessili</i>	200111
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	080318
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	200128

<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.